

## Sintesi del Decreto 30 marzo 2009, n.53

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2009 (serie generale n.121) il Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di "collaboratore di beni culturali" in attuazione dell'articolo 182 del DLsl n. 63/2008 (Decreto n. 53/2009).

Il su detto decreto disciplina infatti le modalità di acquisizione, attraverso il superamento di una prova di idoneità, sia della qualifica di "restauratore" che di "collaboratore restauratore", ai sensi dell'art. 182 del DLgs n.63/2008.

La prova di idoneità avrà luogo una sola volta ed è indetta, in un'unica sessione, mediante Decreto, del Ministero per i beni e le attività culturali, che fisserà data e modalità di svolgimento. L'esame si svolgerà a Roma , anche presso più sedi se lo richiederà il numero di candidati. I partecipanti saranno suddivisi in ordine alfabetico.

La prova verrà istituita mediante Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4 serie speciale "Concorsi ed Esami") oppure sul sito del Ministero per i Beni culturali (<http://www.beniculturali.it>). La domanda di partecipazione alla prova di idoneità, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto che la istituisce e secondo le modalità ivi stabilite.

Sono ammessi a partecipare alla prova di idoneità i soggetti indicati all'art.182, comma 1-bis del Codice dei Beni Culturali, ovvero:

**1-bis.** Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre **2008**:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del **31 gennaio 2006**;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del **31 gennaio 2006**;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del **31 gennaio 2006**.

**d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368;**

**1-quinquies.** Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data **del 1° maggio 2004** abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'Art. 182, comma 1-bis, del Codice.

Devono essere indicati nella domanda anche i dati relativi al versamento della tassa d'ammissione, così come previsto per gli esami di stato.

Nella domanda il candidato dovrà scegliere l'ambito di competenza tra quelli previsti dallo specifico Allegato A.

La Test di idoneità consisterà in due prove scritte ed in una prova teorico-pratica.

La prima prova scritta: si articolerà in un questionario articolato in cento domande a risposta multipla, il tempo concesso ai singoli candidati per la prova è di sessanta minuti ed è considerata superata con un punteggio non inferiore a 70/100.

La seconda prova scritta: si articola, in relazione ai diversi ambiti di conseguenza, nella progettazione di un intervento di restauro, avente come oggetto un manufatto. Il tempo previsto per la prova è di 8 ore, il punteggio minimo per il superamento della prova è di 70/100.

La prova di carattere teorico-pratico: consiste nell'esecuzione di interventi su manufatti o fac-simili, il tempo previsto per l'esecuzione è di 2 giorni (8 ore per ciascuno giorno), è considerato valido un punteggio non inferiore a 70/100.

Al termine della prima prova scritta la Commissione d'esame (che verrà costituita mediante decreto del Ministero) predisporrà l'elenco dei candidati che avranno riportato il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla seconda prova.

L'elenco dei candidati verrà pubblicato sul sito internet del Ministero, così come l'ufficio presso il quale dovrà essere presentata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione, che il concorrente avrà dichiarato di possedere (in forma scritta) al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova di idoneità.

La mancata presentazione della documentazione, che verrà richiesta al candidato al termine della prima prova, comporterà l'esclusione dalla prova.

La Commissione d'Esame, che verrà istituita mediante Decreto Ministeriale, sarà composta da 5 membri dei quali:

- 1 con Funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari contabili o tra gli avvocati di stato.
- 2 scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero (uno tra i dirigenti tecnici e l'altro tra i restauratori di terza area)

- 2 verranno designati dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università, scelti tra i professori universitari nei settori scientifico- disciplinari, della conservazione del patrimonio storico artistico, tra i docenti di ruolo delle Accademie di Belle Arti (con specifico insegnamento in restauro).

I candidati dovranno presentare, per ciascuna categoria di soggetti, la seguente documentazione:

A coloro che rientrano nel **comma 1-bis, lettera a)**:

ovvero coloro che devono dimostrare di aver lavorato almeno 4 anni con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, viene richiesto di presentare l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, presentare l'originale o la copia autenticata del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene oppure dagli istituti previsti da legge. Detto certificato deve essere accompagnato dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito, al protocollo o, comunque, custodito dall'autorità o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione, dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere.

I candidati ascrivibili alle categorie di cui al **comma 1-bis, lettere b), c), d)**:

devono presentare l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia autenticata del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n.445) che attesti il possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi corsi prime della data del 31 gennaio 2006.

I candidati ascrivibili al comma 1-bis, lettera d-bis) devono presentare:

la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di "collaboratore restauratore di beni culturali", ovvero dimostrare di essere in possesso del titolo di studio (mediante presentazione dell'originale o di una copia autenticata), oppure presentare una autocertificazione accompagnata dal visto di buon esito dei lavori dichiarati.

Inoltre ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno 3 anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, presentare l'originale o la copia autenticata del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene oppure dagli istituti previsti da legge. Detto certificato deve essere accompagnato dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito, al protocollo o, comunque, custodito dall'autorità o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione, dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere.